

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1755)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1974 (V. Stampato n. 2935)

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTEOTTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO-EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 agosto 1974*

**Soppressione della delegazione presso l'ambasciata italiana
a Washington e dell'annessa sezione acquisti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La delegazione e l'annessa sezione acquisti, istituite presso l'ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e della legge 22 novembre 1954, n. 1127, sono soppresse con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Con la stessa decorrenza cessa il rapporto d'impiego del personale della delegazione e dell'annessa sezione acquisti. Al personale stesso è liquidato l'indennizzo previsto dalle norme che regolano il relativo rapporto di impiego.

Il ministro consigliere commerciale presso l'ambasciata d'Italia a Washington provvede alla chiusura delle gestioni, entro tre mesi dalla data di soppressione di cui al primo comma, avvalendosi del personale messo a sua disposizione da parte della stessa ambasciata.

Art. 2.

Il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente che ne faccia richiesta nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, è assunto a contratto, anche in soprannumero, dal Ministero degli affari esteri con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dal presente rapporto d'impiego, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI, della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, prescindendo dai limiti di età indicati dal primo comma dell'articolo 155 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale assunto a contratto sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore all'ultima retribuzione percepita alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti.

Il personale di cui ai commi precedenti è ammesso a partecipare, a decorrere dalla data di assunzione di cui al primo comma, ai concorsi previsti dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, considerando utile a tali fini il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa sezione acquisti.

Al personale stesso, dopo il collocamento in ruolo, è concessa la facoltà di riscattare ai soli fini pensionistici il servizio prestato alle dipendenze della delegazione e dell'annessa

sezione acquisti verso pagamento dei contributi previsti dalle norme in vigore per il riscatto dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'assunzione e degli altri effetti previsti dal precedente articolo, gli impiegati della delegazione e dell'annessa sezione acquisti sono equiparati rispettivamente: gli impiegati di prima classe e di seconda classe ai contrattisti con mansioni di concetto, gli impiegati di terza classe ai contrattisti con mansioni esecutive e quelli di quarta classe ai contrattisti con mansioni ausiliarie.

Gli impiegati di cui al precedente comma, che provengano dalla prima classe sono ammessi a partecipare ad un concorso speciale per titoli ed esami colloquio a loro riservato per l'inquadramento alla qualifica di cancelliere principale o assistente commerciale principale.

Le norme relative alle modalità e allo svolgimento del predetto concorso, alla composizione della commissione e alla sede degli esami saranno stabilite con il bando di concorso.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 milioni, si provvede a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Alla spesa per le competenze spettanti al personale da assumere a termini dell'articolo 2 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.